



PROTOCOLLO DI DETTAGLIO

PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DA CONTAGIO
COVID-19 DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
TENNISTAVOLO

integrato con le prescrizioni del Protocollo attuativo delle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" emanato dal Dipartimento per lo Sport

AGGIORNAMENTO N°10 DEL 10.01.2022



1. PREMESSA

Il presente protocollo emanato dalla Federazione Italiana Tennis tavolo ha come obiettivo quello di descrivere le procedure tecnico-organizzative e igieniche che, nel rispetto dell'attuale contesto normativo di riferimento e dell'andamento della situazione epidemiologica, devono essere adottate per garantire ambienti sicuri per tutti i partecipanti prima, durante e dopo ogni attività.

Si precisa che, ai fini del presente documento, sono definite "attività" sia gli allenamenti che le competizioni destinate esclusivamente agli atleti regolarmente tesserati alla FITET e organizzati da società sportive affiliate sotto la propria diretta responsabilità nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti federali. Al riguardo, si ricorda che il soggetto formalmente responsabile per tutti gli adempimenti normativi è il legale rappresentante della società sportiva.

Il seguente protocollo di protezione fa riferimento all'attuale quadro normativo e alle limitazioni in esso contenute e verrà, di volta in volta, aggiornato in relazione ai successivi provvedimenti che verranno adottati in merito dai competenti organi governativi, dal CONI, dal CIP e dal Consiglio Federale della FITET.

Per tutte le indicazioni non elencate nel presente protocollo si fa espresso riferimento alle norme e prescrizioni contenute nel DPCM del 2 marzo 2021, nei DL n° 52 del 22 aprile 2021, n° 65 del 18 maggio 2021, n° 105 del 23 luglio 2021, n° 111 del 6 agosto 2021, n° 172 del 26 novembre 2021, **n° 221 del 24 dicembre 2021, n° 229 del 30 dicembre 2021**, nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3180 del 04/05/2020, nelle "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" e nelle "Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive", pubblicate dal Dipartimento per lo sport che rimangono fonte primaria.

Le norme di base contenute nel presente protocollo trovano applicazione anche nelle attività pongistiche all'aperto il cui svolgimento viene incentivato.

Sono punti focali del protocollo:

- Green Pass;
- **Green Pass "rafforzato"**;
- Autocertificazione;
- Certificato d'idoneità medico-sportiva agonistica/non agonistica (obbligatorio e specifico dei tesserati);
- Rispetto rigoroso delle norme igienico-sanitarie di prevenzione da parte delle Associazioni/Società Sportive, adeguatamente informate/formate;
- Attività di informazione/formazione nell'ambito delle Società Sportive ad opera di educatori sportivi, dirigenti, tecnici, medici e genitori nei confronti degli atleti, al fine di migliorarne i livelli di conoscenza dei rischi connessi alla trasmissione delle malattie infettive e in particolare del COVID-19.

Test clinici di screening (esami sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-COV-2) con valore dal punto di vista epidemiologico ed eventuali test antigenici o molecolari per la ricerca nelle secrezioni nasofaringee del virus (tamponi) potranno essere effettuati, nell'ottica dello svolgimento dell'attività competitiva, in gruppi selezionati di atleti in allenamento di gruppo (squadre e rappresentative nazionali) ovvero in atleti partecipanti alle competizioni nazionali anche in maniera longitudinale al fine di permettere una migliore stratificazione del rischio. Tali procedure potranno avere particolare valore in base all'evoluzione del quadro epidemiologico regionale, nazionale ed internazionale.



2. GRUPPI DI DESTINATARI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO

2.1 Gruppi di destinatari

Il seguente protocollo è destinato a:

- le Associazioni/Società Sportive affiliate alla FITET che svolgono attività di base (promozionale, ludica, didattica), agonistica, non agonistica, giovanile, paralimpica e che gestiscono o utilizzano impianti e strutture sportive;
- gli Operatori Sportivi (atleti, tecnici, ufficiali di gara, dirigenti, medici e altri collaboratori);
- i gestori degli impianti sportivi sedi di gare e allenamenti;
- i gestori dei Centri di allenamento federale o di sede di raduni di squadre nazionali;
- i genitori o tutori legali degli atleti minori;
- il personale sanitario - parasanitario e di assistenza agli atleti paralimpici.

2.2 Scopi del protocollo

Il protocollo persegue i seguenti scopi:

- garantire lo svolgimento delle attività (allenamenti o competizioni ufficiali) di tennistavolo nelle associazioni/società sportive e nei centri di allenamento federale nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme igieniche generali e di distanziamento interpersonale emanate dalle autorità governative in relazione all'emergenza epidemiologica in atto;
- consentire agli operatori sportivi di svolgere la loro attività in sicurezza;
- definire delle linee guida semplici e pragmatiche per le associazioni/società sportive e per i centri di allenamento federale di tennistavolo;
- garantire la sicurezza dei giocatori e dei tecnici definendo regole chiare su ciò che è e non è consentito.

2.3 Responsabilità e solidarietà

La Federazione Italiana Tennistavolo confida sul senso di responsabilità di tutti i dirigenti delle associazioni/società sportive, dei tecnici e dei giocatori o dei loro genitori che dovranno attenersi scrupolosamente alle linee guida del seguente protocollo nella consapevolezza che il comportamento di ciascuno condiziona la possibilità di praticare il nostro sport con minori restrizioni.

La Federazione Italiana Tennistavolo non si assume alcuna responsabilità per eventuali contagi da COVID-19 contratte durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

3. LINEE GUIDA GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PRESSO LE ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE E I CENTRI DI ALLENAMENTO FEDERALE

Al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio è necessario procedere preventivamente ad un'analisi della struttura sportiva, degli spazi e degli ambienti che verranno utilizzati per lo svolgimento degli allenamenti, delle competizioni e delle attività collaterali. Il distanziamento interpersonale deve sempre essere garantito e deve essere minimizzata la possibilità di compresenza di più soggetti nello stesso ambiente, ovviamente al di fuori delle aree di gioco, tenuto conto del vigente divieto di assembramenti.

E' opportuno rivedere la disposizione degli spazi, arredi, attrezzature, percorsi, cartellonistica informativa relativi all'impianto sportivo dove si svolge l'attività, con l'obiettivo di:

- ideare una diversa circolazione interna delle persone tenuto conto delle caratteristiche della struttura con nuovi percorsi e flussi di spostamento;
- individuare e differenziare, dove possibile, i punti di ingresso e punti di uscita della struttura;



È fatto obbligo ai gestori di:

- predisporre e rendere visibile all'entrata della struttura un apposito cartello contenente il numero massimo di presenze consentite all'interno delle varie strutture sportive: palestre, sale, spogliatoi, ecc. La determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea all'interno della struttura deve risultare dalla considerazione di 12mq per persona, computando i metri quadrati (al chiuso) dell'intera struttura. Nel computo delle compresenze va considerato anche il personale diretto o indiretto che vi presta servizio in quel momento. Per quanto riguarda attività e corsi di gruppo, il numero massimo di cui sopra è 5mq per partecipante, prendendo in considerazione l'ampiezza dell'ambiente in cui l'attività viene svolta.
- individuare dettagliatamente turni/sessioni di allenamento con indicazione puntuale sulle limitazioni di accesso a soggetti terzi quali ad esempio fisioterapisti o personale di supporto attraverso modalità di svolgimento dell'attività secondo una precisa turnazione ed usufruendo del minor numero possibile di soggetti ed evitando l'ingresso di eventuali accompagnatori;
- effettuare il tracciamento dell'accesso alle strutture da parte di coloro che partecipano all'attività sportiva, attraverso l'utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano il tracciamento per il tramite di applicativi web, o applicazioni per device mobili. Gli impianti che hanno una possibilità di capienza inferiore a 50 persone in contemporanea nelle aree di allenamento, sono esentati dall'obbligo di utilizzo di soluzioni tecnologiche o applicativi web, ma resta fermo l'obbligo, anche ai fine del tracciamento, di prenotazione della lezione/allenamento in anticipo e registrazione della effettiva presenza su registro cartaceo, così come il divieto di assembramento in tutte le aree del sito sportivo, comprese quelle di attesa, reception, ecc.
- rendere di pronta soluzione i comportamenti da adottare da parte dei soggetti che usufruiscono del sito attraverso l'esposizione all'esterno della cartellonistica obbligatoria indicante le condotte da tenere, e i percorsi da seguire in ingresso, in uscita e in caso di evacuazione.
- revisionare i piani di evacuazione al fine di non creare assembramenti in caso di esodo.

Le norme di prevenzione relative alla salute individuale degli atleti e di tutti i soggetti interessati allo svolgimento delle attività sportive e alle esigenze di sanità pubblica relative alla diffusione dell'infezione da COVID-19, sono basate essenzialmente sui seguenti punti fondamentali e da attuare continuamente:

- a) nel corso dell'attività sportiva e all'interno delle aree di gioco il distanziamento interpersonale (ad eccezione delle gare di doppio) non deve essere mai inferiore a 2 metri tra i giocatori. Al di fuori delle aree di gioco è obbligatorio, in ogni caso, mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt;
- b) i luoghi chiusi necessitano di adeguati sistemi di ventilazione naturale o artificiale (in questo caso curando la igienizzazione delle prese d'arie e la manutenzione dei filtri e con esclusione dei sistemi che comportano ricircolo dell'aria) e limitano la permanenza nel loro interno a un numero di persone compatibile con le dimensioni degli stessi nel rispetto delle norme sull'obbligo di distanziamento interpersonale. Di conseguenza, si sconsiglia lo svolgimento di allenamenti/gare in ambienti chiusi che non consentano le pratiche menzionate.
- c) l'obbligo e l'indicazione di lavarsi frequentemente le mani secondo le direttive del Ministero della Salute rappresentano una prescrizione fondamentale che deve sempre essere rispettata, particolarmente in occasione di contatti, anche occasionali, con altre persone, con oggetti che sono stati toccati da altre persone o che possano essere contaminati da "droplets" (provenienti dalle vie aeree) di altre persone. In alternativa al lavaggio delle mani devono essere sempre disponibili gel disinfettanti in soluzione idroalcolica.
- d) è fatto divieto di scambiare o utilizzare oggetti in comune senza preventiva sanificazione degli stessi.



- e) è necessario evitare sempre di toccarsi con le mani la faccia, il naso, gli occhi e la bocca.
- f) salvo che nell'espletamento dell'attività sportiva è obbligatorio indossare mascherine **FFP2** che coprano costantemente naso e bocca e per l'uso delle quali deve essere effettuata adeguata formazione. L'obbligo della mascherina vige anche per gli spostamenti da una parte all'altra della palestra, per l'ingresso in palestra e l'uscita nonché per i momenti di stallo e/o eventuali riunioni o briefing pre-allenamento. L'esonero è limitato al solo momento di esecuzione dell'attività sportiva comprensiva del riscaldamento.
- g) chiunque sia portatore, anche di uno solo, di sintomi quali febbre \geq di 37,5°, tosse, sintomi respiratori anche apparentemente banali, disturbi gastro-intestinali, cefalea, astenia, disturbi dell'olfatto o del gusto, deve rimanere presso la propria dimora, deve immediatamente avvisare il proprio allenatore e il medico curante. Per nessun motivo dovrà recarsi nel luogo di svolgimento dell'attività.
- h) è **consigliata** la rilevazione della temperatura in ingresso prima dell'accesso al sito a tutti i frequentatori, soci, addetti, accompagnatori, giornalmente al momento dell'accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;

3.1 Indicazioni generali per impianti sportivi e attrezzature

Negli impianti sportivi in cui si sono registrati casi di COVID- 19, in aggiunta alle normali attività di pulizia e igienizzazione è necessario prevedere alla riapertura , se prescritta dalla ASL di competenza, una sanificazione straordinaria degli ambienti e delle aree comuni secondo le disposizioni della circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Per pulizia s'intende la detersione con soluzione di acqua e detergente. Per sanificazione s'intende l'insieme dei procedimenti ed operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e di disinfezione attraverso l'utilizzo di apposite soluzioni disinfettanti.

Per quanto riguarda il numero di aree di gioco che possono essere presenti in ogni singolo impianto, oltre alle indicazioni fornite dal seguente protocollo al paragrafo 3.1.1, si rimanda alle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, particolarmente riferite all'emergenza pandemica COVID-19, di pertinenza del datore di lavoro/del gestore/dell'utilizzatore dell'impianto nel rispetto delle norme contenute nella:

- circolare emanata lo scorso 29 aprile 2020 dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Sanità, avente ad oggetto *“Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”*;
- *“Linee-Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere”* emanate dal Dipartimento per lo Sport;

e in ottemperanza alle normative nazionali e regionali in materia.

Dovranno essere divulgati presso gli Operatori Sportivi tutti i materiali informativi per una corretta espletazione delle pratiche di prevenzione individuali (corretto lavaggio delle mani, corretto utilizzo dei DPI, ecc.).Le procedure informative dovranno essere affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici.

Il gestore dell'impianto dovrà inoltre provvedere a fornire una completa informazione per tutti coloro che intendono accedervi a qualsiasi titolo. All'esterno della struttura andrà esposto anche il cartello, di cui in allegato, recante in maniera puntuale le condotte da tenere all'interno del sito da parte di tutti i soggetti a cui è consentito l'accesso.



A tale scopo, è fatto obbligo di stampare e affiggere la nuova scheda denominata “*Lo Sport continua in sicurezza*” e rendere disponibile il restante materiale informativo a disposizione, predisposto dalle competenti Autorità di governo.

Dovranno essere installati presso la struttura “dispenser” di gel igienizzanti al fine di agevolare la frequente igienizzazione delle mani per tutti gli Operatori Sportivi. I gel dovranno essere installati all’ingresso del sito, all’ingresso delle singole aree di allenamento/sale muscolazione/attività, nei bagni e negli spogliatoi. E’ obbligatorio comunque che vi sia la presenza di un dispenser ogni 300mq.

Dovranno essere disponibili presso la struttura, al fine di adoperarli in caso di necessità, appositi sacchetti per lo smaltimento dei DPI che dovrà avvenire utilizzando appositi contenitori messi a disposizione presso l’impianto. Nei medesimi contenitori dovranno essere smaltiti anche fazzoletti, salviette usa e getta e ogni tipo di oggetto utilizzato che possa essere contaminato da “*droplets*” provenienti dalle vie aeree.

Si invitano inoltre i gestori ad organizzare corsi di formazione del personale, da parte di formatori sanitari e RSPP in grado di fornire raccomandazioni e direttive di protezione, prevenzione e precauzione ai collaboratori e ai dipendenti.

3.1.1 Accesso all’impianto sportivo

Dal **10 gennaio 2022 e fino al termine dello stato di emergenza** le disposizioni che si applicano sono quelle dei decreti legge del 24 dicembre 2021 n° 221 e del 30 dicembre 2021 n° 229 in ragione dei quali l’accesso alle palestre deve essere consentito esclusivamente alle persone in possesso di *Certificazione Verde “Rafforzata”* (ovvero di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a, b e c-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87) attestante:

- a) l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- b) l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c-bis) l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

Le predette disposizioni non si applicano alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Sono deputati ai controlli delle Certificazioni Verdi Covid-19:

- 1) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di Certificazioni Verdi Covid-19;
- 2) i loro delegati.

Ai sensi dell’art. 13 del D.P.C.M. 17.06.2021, inoltre, “*i delegati devono essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica*”.

Si ritiene pertanto necessario provvedere al conferimento dell’incarico da redigersi in forma scritta. Per utilità di chi legge, si allega un modello fac-simile per il conferimento dell’incarico (ALLEGATO A).

Per il controllo della Certificazione, occorre provvedere alla lettura del codice a barre bidimensionale riportato nel certificato. La lettura dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso l’applicazione “*Verifica-C19*”.

Si tratta di un’applicazione governativa, gratuita, realizzata anche nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante Privacy in merito, “*che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della Certificazione e di conoscere le generalità dell’interessato, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno*”.



determinato l'emissione". Tale applicazione è collegata alla Piattaforma nazionale DGC che, attuata nel rispetto delle garanzie previste dalla disciplina di protezione dei dati e conformemente al parere del Garante per la protezione dei dati personali, è costantemente aggiornata, consentendo di "verificare la cessazione della validità della certificazione qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come accertato positivo Sars- Cov-2";

A tal fine, il Delegato dovrà scaricare dall'AppStore o PlayStore l'App "VerificaC19" sul dispositivo mobile destinato a tale verifica (tablet o smartphone).

Il controllo si articola nelle seguenti fasi:

- 1) l'interessato deve esibire la Certificazione Verde Covid-19, in formato digitale oppure cartaceo, che riporta il QR Code con i dati;
- 2) l'autorizzato provvede a scansionare il QR Code attraverso l'App VerificaC19;
- 3) in caso di certificazione valida, l'App VerificaC19 mostrerà il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario, confermando la validità del certificato;
- 4) l'autorizzato potrà richiedere al visitatore di esibire un proprio documento d'identità in corso di validità, ai fini della verifica della corrispondenza dei dati anagrafici presenti sul documento con quelli visualizzati dall'App.

L'ingresso all'impianto sportivo è precluso:

- a) qualora l'interessato non sia in possesso di Certificazione verde "rafforzata", fatta eccezione per:
 - i minori di anni 12;
 - i soggetti esenti **per motivi di salute** in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
 - **i cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar.**
 - **persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.**
- b) qualora dal controllo con l'applicazione Verifica-C19 la Certificazione risulti non valida;
- c) in caso di mancata corrispondenza tra i dati visualizzati dall'App Verifica-C19 e i dati anagrafici riportati sul documento d'identità.

I minori di anni 12 possono accedere all'impianto sportivo solo previa consegna al "Responsabile del Protocollo Covid-19" del modulo di autocertificazione (ALLEGATO B) debitamente compilato e sottoscritto dall'esercente la potestà genitoriale).

Inoltre:

- Il numero massimo di persone a cui sarà consentito l'accesso dovrà essere esposto all'esterno.
- L'accesso all'impianto sportivo dovrà essere limitato al minimo e sarà consentito ai soli Operatori Sportivi impegnati nell'attività (atleti, tecnici, arbitri, dirigenti, collaboratori) e a eventuali accompagnatori ritenuti necessari alla migliore gestione delle attività. Rimane inteso, in ogni caso, che l'accesso all'impianto degli aventi diritto potrà avvenire solo previa procedura di accreditamento degli stessi.
- Per gestire correttamente l'accREDITAMENTO dei giocatori, degli altri Operatori Sportivi, degli addetti all'evento e per l'espletamento di tutte le procedure di ammissione, dovranno essere individuati uno o più punti di accoglienza. L'individuazione di tale punto/i dovrà garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro in caso di contemporanea presenza di più soggetti (se ciò non fosse possibile occorre prevedere anche barriere fisiche di separazione).
- Gli accessi dovranno essere regolati per quanto possibile preventivamente attraverso la programmazione puntuale di turni e sessioni di allenamento.



- Il “Responsabile del protocollo COVID-19” prima che sia consentito l’accesso di qualsiasi Operatore Sportivo dovrà:
 - verificare il possesso del GREEN PASS **RAFFORZATO** ovvero acquisire l’autocertificazione (ALLEGATO B), ove prevista, debitamente compilata e sottoscritta;
 - prendere nota delle presenze (in entrata e successivamente in uscita). Tali informazioni dovranno essere costantemente aggiornate e trasmesse al Medico sociale, ove presente, o al Medico designato per l’evento (in caso di attività competitiva) o al Medico Federale (in caso di attività delle squadre nazionali) per opportuna conoscenza e, in caso di acquisizione da parte di persona diversa, al Responsabile del protocollo al quale compete l’archivio delle autocertificazioni e delle presenze. Il tracciamento in modalità elettronica/web è obbligatorio qualora sia consentito l’accesso contemporaneo al sito a più di 50 persone.
- L’accesso all’impianto sportivo sarà consentito soltanto previa misurazione della temperatura corporea per mezzo di un termometro digitale a infrarossi o un Thermo-scan;
- Ciascun Operatore Sportivo (tecnico, atleta, ufficiale di gara, collaboratore) che prenda parte alle attività dovrà essere munito di:
 - appositi DPI (mascherina da utilizzare sempre);
 - gel igienizzante;
 - bottiglia d’acqua/borraccia personale che dovrà essere utilizzata dal singolo soggetto, chiusa e riposta in apposito zaino/sacca;
 - scarpe da utilizzare soltanto nel corso dell’attività e da indossare prima dell’inizio e cambiare al termine della stessa oppure copriscarpe da indossare prima dell’inizio e gettare al termine della stessa.
- Tutti gli oggetti personali adoperati nel corso dell’attività, al termine dell’utilizzo, dovranno essere sempre riposti in un apposito zaino/sacca personale e successivamente igienizzati.
- L’accesso all’impianto sportivo dovrà essere regolamentato evitando il rischio di assembramenti e interazioni tra operatori sportivi in ingresso e quelli eventualmente in uscita, soprattutto nel caso in cui siano previsti allenamenti di più gruppi di giocatori ovvero competizioni che prevedono la presenza di molti giocatori.
- I giocatori possono entrare nell’area di gioco al massimo 5 minuti prima dell’inizio dell’attività.
- Nelle operazioni di accesso all’area della palestra, allestimento e disallestimento dei tavoli e al momento dell’uscita dalla palestra, la distanza di 1 metro tra le persone deve sempre essere rispettata. Nel salutarsi evitare comportamenti che comportino contatto stretto quali baci, abbracci o strette di mano. Cartelli indicatori di distanziamento o di percorso da seguire, affissi nella palestra, sono da rispettare con rigore. Nel corso di tali operazioni è sempre obbligatorio l’utilizzo della mascherina.
- I giocatori devono lasciare l’area di gioco, tempestivamente, dopo la fine dell’attività.
- Nel caso di competizioni ovvero nel caso in cui siano previsti più allenamenti successivi o se più gruppi di allenamento usano contemporaneamente una palestra, gli orari di allenamento/gara devono essere coordinati in modo da evitare assembramenti e incroci dei percorsi di entrata/uscita a inizio o fine allenamento/gara. A tal proposito deve essere prevista una adeguata pausa tra una occupazione dei tavoli e quella successiva, per consentire che il cambio dei giocatori avvenga senza alcun pericolo e per le necessarie operazioni di igienizzazione.

3.1.2 Accesso del pubblico nell’impianto

Per la presenza di pubblico sulle tribune si rimanda allo scrupoloso rispetto di quanto previsto dalle norme statali al momento in vigore nonché alle eventuali e conseguenti determinazioni delle Autorità Regionali (regolamentazione che autorizzi e disciplini l’accesso del pubblico in casi particolari). In ogni caso, le tribune potranno essere usate dagli atleti, tecnici e dirigenti in attesa della loro partecipazione alla competizione o agli allenamenti, mantenendo la distanza di sicurezza e l’uso obbligatorio delle mascherine **FFP2**.



Dal 10 gennaio 2022 e fino al termine dello stato di emergenza, l'accesso di pubblico è consentito esclusivamente alle persone in possesso di *Certificazione Verde "Rafforzata"* di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. E' previsto inoltre l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 con il divieto di consumo di cibi e bevande.

In relazione alla capienza, il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 dispone che la capienza consentita per l'accesso del pubblico alle competizioni e agli eventi sportivi organizzati al chiuso non può essere superiore al 35% della capienza massima consentita.

3.1.3. Allestimento delle aree di gioco

- Per ogni area di gioco deve essere prevista una superficie minima di mt. 4.5 x 9 che deve essere chiaramente delimitata da elementi di contorno/separazione o transenne. In ogni caso, durante il gioco (ad eccezione delle gare di doppio), tra gli atleti deve sempre essere mantenuto un distanziamento mai inferiore a 2 metri.
- All'interno dell'area gioco possono esserci solo i giocatori (2 o 4, in caso di doppio) e, nel caso di competizioni, il personale di giuria.
- Le aree di gioco devono essere allestite con i tavoli e tutti gli altri materiali necessari e, successivamente, disallestite, possibilmente, sempre dalla/e stessa/e persona/e assegnata/e a tal scopo. Tale/i persona/e ha/hanno l'obbligo di svolgere le operazioni connesse indossando la mascherina chirurgica e lavandosi sempre le mani con acqua e sapone (oppure con gel disinfettante in caso di mancanza sapone) prima e dopo l'allestimento/disallestimento della palestra.
- Nel caso in cui l'allestimento e il disallestimento sia svolto direttamente dall'atleta/i e/o dall'allenatore, questi devono seguire le medesime regole di cui al punto precedente.

3.1.4 Spogliatoi, docce e gabinetti e locali di servizio

- **A partire dal 10 gennaio 2022** l'accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde "rafforzata", nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità, e nel rispetto delle *Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere* emanate dal Dipartimento per lo Sport.
- Gli accompagnatori, se non in possesso di certificazione verde, ad eccezione del tempo strettamente connesso all'assistenza nello spogliatoio, non potranno sostare all'interno degli ambienti per i quali è richiesta la certificazione verde; resta, in ogni caso, l'obbligo del corretto utilizzo da parte degli accompagnatori dei dispositivi di protezione individuale;
- Particolari disposizioni di igiene e sicurezza dovranno essere disposte per l'utilizzo di spogliatoi, docce e servizi igienici, nei quali gli operatori dell'impianto sportivo dovranno prevedere l'accesso contingentato a questi spazi (tale da evitare un distanziamento interpersonale inferiore a 1 metro e una presenza contemporanea di più persone nello spogliatoio superiore a 15 minuti), evitare l'uso di applicativi comuni, quali asciugacapelli, ecc. Tali spazi dovranno essere sottoposti a procedure di pulizia e igienizzazione costante, in relazione al numero di persone e ai turni di accesso a detti spazi



regolamentati da appositi percorsi. Le docce potranno essere soltanto “singole” ovvero separate da apposite barriere. E’ vietato l’uso di sauna, idromassaggio e bagno turco.

- I giocatori e gli allenatori, laddove possibile, dovranno arrivare in palestra già vestiti in maniera idonea per l’attività, o in modo tale da utilizzare spazi comuni solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillati o in zaini personali (è vietato lasciare indumenti negli spogliatoi)

3.1.5 Materiale tecnico

- Ogni giocatore deve portare la propria racchetta. Le racchette non possono essere scambiate per alcun motivo. Dopo l’attività ogni giocatore deve igienizzare la propria racchetta.
- L’allenatore (in caso di allenamento) o l’ufficiale di gara (in caso di competizione) deve mettere a disposizione dei giocatori le palline, previamente disinfettate. Finita l’attività, le palline utilizzate devono essere igienizzate o lavate con detergenti o disinfettanti idonei o con prodotti consigliati per ciascuna marca (in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute per l’uso dei disinfettanti attivi nei confronti di SARS-COV-2) e gli operatori sportivi che hanno svolto tale operazione devono lavarsi accuratamente le mani.
- Il tavolo non deve essere toccato durante l’attività.

3.1.6 Pulizia dei tavoli

- Al termine di ogni singola giornata di attività i tavoli utilizzati devono essere adeguatamente puliti/disinfettati con soluzioni idroalcoliche o a base di cloro e con comuni detergenti.

3.1.7 Ristoro

- Ogni giocatore deve portare la propria borraccia e i propri snack. La borraccia non può essere mai passata ad altri giocatori.
- Le regole di distanziamento interpersonale sono da rispettare anche nei momenti di pausa.

3.1.8 Tragitto

- Nel caso sia indispensabile l’uso dei mezzi pubblici si raccomanda di rispettare le regole di igiene e di comportamento emesse dalle autorità competenti.
- In caso di utilizzo di auto privata si fa riferimento alla normativa vigente.
- In caso di impiego di mezzi quali bus, minivan, ecc. da parte della società sportiva dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo e all’igienizzazione.

3.2 Organizzazione delle attività

3.2.1 Linee guida per le associazioni/società sportive

- Ogni associazione/società deve nominare un “Responsabile del protocollo COVID-19” che si occuperà di garantire il rispetto di tutte le raccomandazioni previste dal presente protocollo. La sua nomina avviene sulla base di una delega fiduciaria del Presidente della società che rimane il responsabile in qualità di legale rappresentante; Potrà essere individuato tra gli operatori sportivi (dirigenti, tecnici, ecc.) della società e non è da escludere che nella stessa società possano esserci più persone indicate dal Presidente per questo incarico (ad esempio il tecnico del singolo gruppo squadra). Si riportano, a titolo esemplificativo ma non necessariamente esaustivo, una serie di attività di sua competenza:



1. verifica diretta dei GREEN PASS **RAFFORZATI** (in allenamento e in gara) attraverso apposita APP; questa attività può essere svolta anche da più persone nella stessa società, in questo caso coordinate dal “Responsabile del protocollo COVID-19”.
 2. verifica della misurazione della temperatura all’ingresso;
 3. verifica del corretto utilizzo dei DPI;
 4. verifica delle procedure di accesso all’impianto;
 5. verifica dell’organizzazione degli spogliatoi, nel pieno rispetto delle indicazioni normative di riferimento;
 6. raccolta delle eventuali documentazioni previste;
 7. coordinare la attività di tracciamento negli ultimi 14 giorni, da sottoporre in caso di richiesta delle autorità competenti;
 8. verifica della corretta esecuzione dell’attività di pulizia, disinfezione e sanificazione;
 9. verifica del corretto svolgimento dell’attività di allenamento e delle gare;
 10. verifica della predisposizione del materiale informativo e relativi aggiornamenti;
 11. attuazione delle procedure relative alla gestione dell’atleta sintomatico.
- In ogni caso tutte le associazioni/società devono individuare un medico sociale o comunque un medico di riferimento (medico competente, medico dello sport, medico di base, ecc.) al quale riferirsi per la gestione dei singoli casi e che si rapporti con il Responsabile del Protocollo Covid-19.
 - Tutti i giocatori per potersi allenare devono, preventivamente, aver fatto, personalmente o per mezzo del tecnico, una prenotazione al Responsabile del protocollo Covid-19 dell’associazione/società sportiva. Il responsabile deve registrare tutti gli orari di allenamento dei giocatori o assegnare loro gli orari di allenamento disponibili.

Il tecnico deve compilare una lista dei presenti per ogni allenamento. Le liste delle presenze devono essere archiviate dal Responsabile del protocollo Covid-19 per 14 giorni. Questo provvedimento è necessario per ricostruire i contatti in caso di contagio. Particolare attenzione va riservata ai contatti che intervengono sullo stesso tavolo da gioco nel corso delle attività. Tali contatti devono essere limitati allo stretto indispensabile e deve essere vietato, nella maniera più assoluta ogni assembramento anche costituito da persone la cui presenza non è strettamente obbligatoria. L’obbligo del tracciamento in modalità telematica sussiste qualora l’accesso al sito sia consentito ad un numero di persone superiore a 50.
 - Se una associazione dispone di più palestre separate, le regole di questo protocollo valgono per ciascuna palestra. In tal caso, per ridurre la possibilità di assembramento, si consiglia di scaglionare temporalmente gli allenamenti.

Durante lo svolgimento delle attività di preparazione fisica dei giocatori è necessario rispettare le norme generali di cui al punto 3, prevedendo che l’utilizzo degli attrezzi avvenga dopo essersi accuratamente lavate le mani e che gli attrezzi utilizzati vengano appositamente lavati/disinfettati prima e dopo il loro utilizzo. È inoltre obbligatorio l’utilizzo di un asciugamano personale mentre è vietato l’utilizzo di materassini ginnici.
 - Sono consentite sia le attività di singolo che di doppio.
 - Qualora il gestore dell’impianto o altro personale dello staff venga a conoscenza della frequentazione del sito sportivo da parte di una persona risultata affetta dal COVID-19, dovrà contattare la ASL di competenza e seguirne tutte le indicazioni. Si suggerisce comunque di avvertire le persone che hanno frequentato gli spazi in contemporanea con la persona affetta dal virus, nonché di procedere alla sanificazione della struttura, se prescritta dalla ASL di competenza, e di tenere chiuso il sito in attesa della sanificazione.



3.2.2 Linee guida per i giocatori

- A partire **dal 10 gennaio 2022**, è possibile accedere all'impianto solo con il **GREEN PASS RAFFORZATO** in corso di validità (ovvero di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui [all'articolo 9, comma 2, lettere a, b e c-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87](#)) attestante: a) l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; b) l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c-bis) l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.
- Le predette disposizioni non si applicano alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
- I minori di anni 12 possono accedere all'impianto sportivo solo previa consegna al "Responsabile del Protocollo Covid-19" del modulo di autocertificazione (ALLEGATO B) debitamente compilato e dall'esercente la potestà genitoriale.
- Solo i giocatori totalmente asintomatici possono partecipare alle attività. Chi presenta sintomi come tosse, febbre, dolori muscolari, disturbi all'olfatto o al gusto, diarrea o nausea deve rimanere obbligatoriamente a casa e prendere contatto telefonico con il proprio medico di famiglia.
- Tutti i giocatori, devono, preferibilmente, cambiarsi a casa e arrivare in palestra già vestiti per l'attività.
- Ogni giocatore deve portare la propria racchetta. Ogni giocatore deve prendere in mano solo la propria racchetta che non potrà essere scambiata con nessuno. Alla fine dell'attività ogni giocatore deve igienizzare la propria racchetta.
- Ogni giocatore deve portare il proprio disinfettante alcolico.
- È vietato asciugare il sudore delle mani sul tavolo.
- È vietato respirare/soffiare/alitare sulla pallina.
- L'asciugamano utilizzato per il sudore del viso può essere utilizzato solo con la mano che tiene la racchetta, e non con la mano che regge la pallina e non può essere appoggiato sul tavolo.
- Nel corso del gioco la mano libera non può essere portata al viso.
- Non è consentita nessuna stretta di mani o battito di mani al termine dell'attività.
- Prima e dopo l'attività giocatori devono lavarsi bene le mani. Dopo averle lavate, le mani devono essere asciugate con un asciugamano pulito personale e di uso esclusivo del singolo giocatore o con un asciugamano di carta monouso.
- Nel corso dell'attività il giocatore deve avere a portata di mano il suo flacone di disinfettante idroalcolico da usare nel caso di contatto con oggetti o superfici potenzialmente contaminati o di contatto, con le mani, con altre persone.
- I rifiuti sono da portare a casa o devono essere smaltiti secondo le procedure disposte dal gestore dell'impianto.
- I giocatori sono obbligati ad indossare sempre la mascherina salvo che durante gli allenamenti, le competizioni e durante il riscaldamento. E' obbligatorio l'utilizzo in caso di transito da una parte all'altra della palestra.
- I giocatori che durante l'allenamento non rispettano le regole del protocollo di protezione possono essere allontanate dal tecnico o dal Responsabile del Protocollo Covid-19 dell'associazione/società.



3.2.3 Informazioni per i genitori e i visitatori

- Gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità, se non in possesso di certificazione verde, ad eccezione del tempo strettamente connesso all'assistenza nello spogliatoio, non potranno sostare all'interno degli ambienti per i quali è richiesta la certificazione verde; resta, in ogni caso, l'obbligo del corretto utilizzo da parte degli accompagnatori dei dispositivi di protezione individuale;
- I genitori possono accompagnare i figli in palestra ma devono lasciarli subito dopo averli affidati al tecnico nel rigoroso rispetto del distanziamento interpersonale.
- I genitori non possono restare in palestra durante lo svolgimento dell'attività
- Nessun visitatore può essere ammesso, per alcun motivo, nell'area di attività.

3.2.4 Informazioni per il tecnico

- Durante l'attività il tecnico deve indossare sempre obbligatoriamente la mascherina chirurgica.
- E' fatto divieto di scambiare materiale e/ oggetti con altri allenatori e/o giocatori.
- L'allenatore deve rimanere sempre all'esterno delle transenne e comunque con un distanziamento non inferiore a 1 metro dalle stesse.
- L'attività deve essere organizzata in modo tale che la distanza di sicurezza minima di 2 metri venga rispettata in ogni momento, sia tra i giocatori che tra i giocatori e il tecnico stesso.
- Nell'organizzazione degli allenamenti l'allenatore deve cercare di prestare particolare attenzione ai giocatori che, a causa del divieto di allenamento, sono fermi da più tempo. L'allenamento deve essere organizzato in modo di ridurre al minimo il rischio di incidenti.
- *Allenamento multiball:* all'interno dell'Area di gioco devono essere presenti il distributore (Tecnico/Allenatore oppure altro giocatore/sparring partner) e il giocatore interessato alla realizzazione dell'esercizio.
Se nel corso dell'attività una persona manifestasse sintomi di cui alla lettera g) del punto 3, questa andrà immediatamente isolata dal resto del gruppo e, nel rispetto delle procedure di primo intervento aziendale indicate per l'impianto, dovrà essere avvisato il medico, immediatamente allontanata tramite procedura di emergenza, anche per l'attuazione delle misure di sanità pubblica obbligatorie.

3.2.5 Informazioni per i Medici e i Fisioterapisti

- Qualora sia necessaria la presenza di un medico o di un fisioterapista in palestra, questi non potranno essere presenti nell'area di gioco ma dovranno rimanere al di fuori della stessa.
- Nel caso in cui durante l'allenamento si renda necessario l'intervento del medico o del fisioterapista questi devono indossare la mascherina e attuare ogni procedura relativa alle "precauzioni universali" ivi compreso il corretto utilizzo dei DPI e dei dispositivi medicali monouso forniti, proprie della loro professione con particolare attenzione alle procedure "faccia a faccia" che, ove possibile, devono essere interdette e di cui sono personalmente responsabili. In questo caso, gli altri atleti e tecnici, devono rimanere a distanza di almeno 2 metri dall'atleta sul quale viene svolto l'intervento salvo necessità di primo soccorso sportivo che andrà svolto da persone appositamente formate.
- Le visite mediche, le metodiche fisioterapiche strumentali, la massoterapia e le terapie manuali, devono essere effettuate in un ambiente adeguatamente igienizzato e dotato, oltre dei detergenti per le mani, anche di prodotti per la igienizzazione dello strumentario che deve essere effettuata alla fine di ogni trattamento e su ogni macchinario utilizzato.
- I lenzuolini copri-lettino, devono essere usa e getta e il lettino, una volta tolta la carta, deve essere igienizzato.



- Il locale adibito deve essere dotato di impianto di aereazione per il ricircolo dell'aria (vietata la modalità di ricircolo interno) e tra un atleta e l'altro, al fine di effettuare la massima ventilazione possibile e per igienizzare i macchinari e il lettino, deve passare un tempo adeguato stabilito sotto la responsabilità professionale del Professionista in relazione al tipo di trattamento eseguito, alle dimensioni del locale e alla sua areazione.
- Gli atleti che devono effettuare terapie masso-fisioterapiche, devono indossare la mascherina chirurgica.
- Il materiale di consumo, deve essere gettato negli appositi contenitori. Ogni tipo di oggetto utilizzato che possa essere contaminato da "droplets" provenienti dalle vie aeree dovrà essere smaltito negli appositi contenitori dedicati allo smaltimento dei DPI.

3.3 Indicazioni per le competizioni

3.3.1 Svolgimento delle competizioni

- Gli eventi competitivi di tennistavolo, , potranno essere svolti se in armonia con le indicazioni delle autorità statali e/o regionali di volta in volta vigenti e a condizione che possano essere rispettate dall'organizzatore tutte le prescrizioni previste dal presente protocollo.
- Il numero massimo di partecipanti per ciascuna competizione sarà determinato dalla Federazione per mezzo dei propri organi tecnici e in armonia con le normative vigenti.
- Le formule di gioco e le tipologie di eventi da svolgere saranno stabiliti dalla Federazione con l'obiettivo di prevedere dei programmi gara che evitino, in ciascun momento della competizione, assembramenti di persone presso l'impianto sportivo.
- I giocatori che durante la competizione non rispettano, nonostante gli avvertimenti nel merito, le regole del protocollo di protezione possono essere esclusi dalla stessa dal giudice arbitro. Eventuali modalità e indicazioni attuative potranno essere inserite negli specifici regolamenti tecnici.

3.3.2 Controllo Racchette

- Laddove prevista, l'attività di Controllo Racchette, sarà svolta, su base casuale, al termine della partita.
- Un disinfettante per le mani deve essere posto all'ingresso della stanza di controllo racchetta.
- Tutte le persone devono disinfettarsi le mani e indossare una mascherina chirurgica prima di entrare in tale stanza.
- Gli addetti al controllo racchette devono sempre avere le mani igienizzate prima di maneggiare le racchette e indossare una mascherina chirurgica.
- I giocatori e gli addetti non devono usare disinfettanti a base di alcol su gomme o telai.

3.3.3 Ingresso nell'area di gioco

- I giocatori possono togliersi le mascherine solo quando entrano nell' area di gioco
- Gli ufficiali di gara devono indossare la mascherina anche durante tutto il periodo di permanenza nell'impianto sportivo.
- Non è consentito alcun protocollo di ingresso per ufficiali di gara e giocatori per tutte le partite ad eccezione delle partite trasmesse in diretta streaming. In tal caso gli ufficiali di gara entreranno per primi, seguiti dal giocatore A e infine dal giocatore B. Durante la presentazione, arbitri e giocatori devono comunque mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro.

3.3.4 Lancio della monetina

- Il lancio della monetina deve essere effettuato dall'arbitro davanti al tavolo della giuria e con i giocatori che rimangono lateralmente mantenendo una distanza interpersonale di almeno 1 metro.
- Ufficiali di gara e giocatori non devono stringersi la mano.



3.3.5 Durante la partita

- I giocatori non devono usare i propri asciugamani per pulire il tavolo durante la partita. I giocatori possono indicare agli ufficiali di gara se il tavolo della partita deve essere pulito. A una persona designata verrà chiesto di igienizzare il tavolo.
- Le racchette e gli asciugamani potranno essere appoggiati durante gli intervalli di gioco soltanto negli appositi porta asciugamani che dovranno essere adeguatamente igienizzati ad ogni cambio di giocatori e/o ad ogni cambio di campo. In alternativa potranno essere utilizzate delle semplici vaschette di plastica che ogni giocatore dovrà portare con sé al cambio di campo ma che, in ogni caso, dovrà essere igienizzata ad ogni cambio di giocatori.
- I giocatori non possono asciugarsi le mani sulla superficie del tavolo.
- I giocatori non possono respirare/soffiare/alitare sulla pallina.
- I giocatori devono sempre mantenere il distanziamento interpersonale previsto quando si muovono durante l'intervallo o le pause, dopo ogni partita e durante i cambi.

3.3.6 Fine della partita

- Ufficiali di gara e giocatori non devono stringersi la mano alla fine della partita.
- Gli ufficiali di gara devono uscire dall'area di gioco dopo che la partita è finita con i giocatori che seguono dietro mantenendo una distanza interpersonale di almeno 1 metro.

3.4 Linee guida integrative per gli atleti paralimpici e i loro accompagnatori

- La certificazione verde non è richiesta per gli accompagnatori delle persone con disabilità non autosufficienti che li assistono all'interno degli spogliatoi. Resta l'obbligo del corretto utilizzo da parte degli accompagnatori dei dispositivi di protezione individuale; inoltre, gli accompagnatori, se non in possesso di certificazione verde, ad eccezione del tempo strettamente connesso all'assistenza nello spogliatoio, non potranno sostare all'interno degli ambienti per i quali è richiesta la certificazione verde.
- Gli aiuti necessari all'atleta, come il passaggio dalla carrozzina abituale alla carrozzina da gioco, possono essere forniti dal suo accompagnatore abituale o dal tecnico/sparring presente in palestra i quali, indossando la mascherina e in seguito a specifica procedura di igiene delle mani, possono aiutare l'atleta per il tempo necessario per poi allontanarsi a distanza di sicurezza durante lo svolgimento delle attività. Lo stesso atleta dovrà indossare la mascherina durante tali operazioni per levarla solo ed esclusivamente quando il tecnico/sparring o l'accompagnatore si saranno allontanati.
- L'accompagnatore, se presente nell'impianto sportivo durante l'attività, non potrà stazionare all'interno dell'area di gioco e dovrà sempre rispettare le distanze interpersonali previste.
- Nel caso in cui sia necessaria la presenza di persone addette a raccogliere le palline nell'area di gioco (esclusivamente per l'allenamento o l'attività competitiva degli atleti in carrozzina), questi dovranno svolgere la loro attività per il tempo strettamente necessario, indossando costantemente la mascherina e igienizzando adeguatamente le mani prima e dopo.
- La carrozzina da gioco dell'atleta paralimpico dovrà essere igienizzata alla fine di ogni sessione di attività e potrà essere lasciata presso l'impianto a condizione che possa essere riposta in uno spazio non accessibile a terzi.
- La presenza di eventuali fattori aggiuntivi di rischio correlati all'eventuale maggior rischio di contagio degli atleti paralimpici in condizione di "ipersuscettibilità" dovranno essere valutati direttamente dai loro medici curanti prima della ripresa delle attività.



3.4.1 Assistenza specializzata agli atleti paralimpici

- Le persone incaricate di fornire assistenza specializzata (di tipo infermieristico) agli atleti paralimpici devono sempre utilizzare nello svolgimento delle loro attività di assistenza la mascherina chirurgica, o la FFP2 e ogni procedura relativa alle “precauzioni universali” ivi compreso il corretto utilizzo dei DPI e dei dispositivi medicali monouso forniti, proprie della loro professione con particolare attenzione alle procedure “faccia a faccia” che, ove possibile, devono essere interdette e di cui sono personalmente responsabili. In questo caso, gli altri atleti e tecnici, devono rimanere a distanza di almeno 2 metri dall’atleta sul quale viene svolto l’intervento salvo necessità di primo soccorso sportivo che andrà svolto da persone appositamente formate.
- Tutti i Dispositivi di Protezione Individuale dopo l’uso, devono essere smaltiti in un contenitore per rifiuti appropriato e deve essere effettuata l’igiene delle mani prima di indossarli e dopo averli rimossi.
- Qualora sia necessaria la presenza dell’assistente in palestra, questo non potrà essere presente nell’area di gioco ma deve rimanere al di fuori della stessa.
- Nel caso in cui durante l’attività si renda necessario l’intervento immediato dell’assistente questo deve preventivamente provvedere alla specifica procedura di igienizzazione delle mani e indossare la mascherina chirurgica. In questo caso, si raccomanda fortemente che gli altri atleti e tecnici, siano a distanza di almeno 2 metri dall’atleta sul quale viene svolto l’intervento.
- Nel caso in cui l’atleta non possa tornare ad allenarsi/competere, deve essere trasportato in una sala, o in mancanza, in uno spazio adibito al primo soccorso, accompagnato da un tecnico/sparring (sempre dotato di mascherina chirurgica) e dall’assistente. Da questo momento, l’atleta, deve indossare la mascherina chirurgica. In questo spazio l’atleta deve essere monitorato e controllato, in modo da predisporre, in caso di dubbi, un intervento medico.
- Nel caso in cui si rendano necessarie attività di assistenza di tipo infermieristico manuali o strumentali, l’infermiere o l’O.S. devono attuare le “precauzioni universali” proprie della loro professione con particolare attenzione alle procedure “faccia a faccia” che, ove possibile, devono essere evitate e di cui sono personalmente responsabili. Queste devono essere effettuate in un ambiente igienizzato e dotato, oltre dei detergenti per le mani, anche di prodotti per l’igienizzazione dello strumentario, che deve essere effettuata alla fine di ogni trattamento e su ogni strumento utilizzato.
- Il locale adibito deve essere dotato di impianto di aereazione per il ricircolo dell’aria (vietata la modalità di ricircolo interno) e tra un atleta e l’altro, al fine di effettuare la massima ventilazione possibile e per igienizzare i macchinari e il lettino, deve passare un tempo adeguato stabilito sotto la responsabilità professionale del Professionista in relazione al tipo di trattamento eseguito, alle dimensioni del locale e alla sua areazione.

4. VALIDITA’

Questo protocollo della Federazione Italiana Tennistavolo è stato redatto da un apposito gruppo di lavoro federale, coordinato dal Presidente della Commissione Medica Federale, Prof. Carlo Tranquilli, ed è stato inviato, come previsto, al CONI, del CIP e al Dipartimento per lo Sport.

Il presente protocollo di dettaglio rimane valido fino a diverse disposizioni da parte della FITET e/o salvo ulteriore e differenti disposizioni da parte delle autorità competenti.

Allegati:

A. Fac-simile nomina “delegato” alla verifica green pass

B. Fac-simile modello di autocertificazione accesso impianto



Allegato A

(CARTA INTESTATA)

NOMINA QUALE AUTORIZZATO ALLA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 (GREEN PASS)

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” e del D.P.C.M. 17 giugno 2021 “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52”, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», nonché ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE/2016/679 e dell'art. 2- quaterdecies Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.), in qualità di Titolare del trattamento dei dati:

_____ A.S.D. [S.S.D.r.l.],

con sede a _____ (____) in _____

C.F. _____ (di seguito anche solo il Titolare)

DELEGA

_____ C.F. _____

nato/a il _____ a _____ (____) e residente a _____ (____)

in _____ (di seguito anche solo il Delegato)

- alla verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass) per l'accesso al centro sportivo;
- autorizzandolo, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE/2016/679 e dell'art. 2- quaterdecies Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.), al trattamento dei dati ed allo svolgimento delle attività di seguito elencate, nel rispetto delle istruzioni impartite per l'espletamento dell'incarico conferito.

Il Delegato, sottoscrivendo la presente, dichiara:

- di accettare il presente incarico;
- di essere consapevole e di accettare che il presente incarico è a titolo gratuito e che la presente nomina non comporterà alcuna modifica di eventuali qualifiche professionali o di altre eventuali mansioni assegnate.
- di impegnarsi a rispettare le istruzioni riportate nel presente documento ed eventualmente ricevute in seguito;
- di impegnarsi a comunicare al Titolare eventuali variazioni delle condizioni oggettive o soggettive, qualora possano compromettere il corretto espletamento dell'incarico ricevuto nel rispetto delle istruzioni impartite:

ISTRUZIONI

Attività autorizzate

Il Delegato, in quanto autorizzato, deve:

- 1) fornire ai soggetti interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali predisposta dal Titolare (qualora non sia già stata fornita);
- 2) informare che tali attività sono svolte per l'assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente;
- 3) verificare il possesso della Certificazione Verde Covid-19 da parte dell'interessato, che potrà esibirla in formato cartaceo o digitale;
- 4) verificare l'autenticità e validità della Certificazione Verde Covid-19 attraverso l'applicazione Verifica-C19, come meglio descritto di seguito;



- 5) verificare l'identità della persona in possesso della Certificazione, in particolare nei casi di "abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella Certificazione", richiedendo all'interessato l'esibizione di un documento d'identità;
- 6) salvo che si tratti di minore di anni 12 o di persona in possesso di un idoneo certificato di esenzione, in caso di mancata esibizione di una Certificazione Verde Covid-19 l'accesso al centro sportivo dovrà essere precluso.

Certificazioni verdi covid-19

La Certificazione Verde Covid-19, o Green Pass, valida ai fini della normativa sopra richiamata, come disposto dall'art. 9 del D.L. n. 52/2021, è quella rilasciata in caso di:

- 1) avvenuta vaccinazione;
- 2) avvenuta guarigione da Covid-19;
- 3) effettuazione di test-antigenico rapido o molecolare con esito negativo (che ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test) presso le strutture abilitate.

Soggetti esclusi dall'obbligo

Sono esclusi dall'obbligo di Certificazione Verde Covid-19:

- a) i minori con età inferiore ai 12 anni;
- b) soggetti esenti per motivi di salute sulla base di certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute;
- c) altri soggetti previsti dalla normativa vigente.

Modalità di verifica delle certificazioni

Per il controllo della Certificazione, occorre provvedere alla lettura del codice a barre bidimensionale riportato nel certificato.

La lettura dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso l'applicazione "Verifica-C19".

Si tratta di un'applicazione governativa, gratuita, realizzata anche nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante Privacy in merito, *"che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della Certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione"*. Tale applicazione è collegata alla Piattaforma nazionale DGC che, attuata nel rispetto delle garanzie previste dalla disciplina di protezione dei dati e conformemente al parere del Garante per la protezione dei dati personali, è costantemente aggiornata, consentendo di *"verificare la cessazione della validità della certificazione qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come accertato positivo Sars- Cov-2"*;

A tal fine, il Delegato dovrà scaricare dall'AppStore o PlayStore l'App "VerificaC19" sul dispositivo mobile destinato a tale verifica (tablet o smartphone).

Il controllo si articola nelle seguenti fasi:

- 1) l'interessato deve esibire la Certificazione Verde Covid-19, in formato digitale oppure cartaceo, che riporta il QR Code con i dati;
- 2) l'autorizzato provvede a scansionare il QR Code attraverso l'App VerificaC19;
- 3) in caso di certificazione valida, l'App VerificaC19 mostrerà il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario, confermando la validità del certificato;
- 4) l'autorizzato potrà richiedere al visitatore di esibire un proprio documento d'identità in corso di validità, ai fini della verifica della corrispondenza dei dati anagrafici presenti sul documento con quelli visualizzati dall'App.

L'ingresso al centro sportivo è precluso:

- a) qualora l'interessato non sia in possesso di Certificazione, fatta eccezione per i minori di anni 12 e i soggetti esenti in base alle norme vigenti;
- b) qualora dal controllo con l'applicazione Verifica-C19 la Certificazione risulti non valida;
- c) in caso di mancata corrispondenza tra i dati visualizzati dall'App Verifica-C19 e i dati anagrafici riportati sul documento d'identità.

Istruzioni generali

Nell'espletamento dell'incarico, il Delegato dovrà attenersi alle seguenti istruzioni di carattere generale:

- a) trattare esclusivamente i dati personali necessari per adempiere alle mansioni affidate;
- b) non utilizzare i dati per nessun'altra finalità;
- c) non richiedere all'interessato altri dati se non quelli espressamente indicati in precedenza, ovvero l'esibizione della Certificazione Verde Covid-19 ed, eventualmente, il documento d'identità;



- d) l'attività di verifica *"non comporta la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma"*, quindi non dovranno essere, in nessun caso, raccolti e conservati i dati forniti dall'interessato;
- e) per ogni eventuale dubbio in merito alle finalità di trattamento o alla tipologia di Dati Personali da trattare consultarsi con la Dirigenza;
- f) rispettare per tutti i trattamenti effettuati le indicazioni e le procedure fornite dal Titolare;
- g) mantenere l'assoluta riservatezza circa i dati trattati per l'espletamento dell'incarico ricevuto.

Le prescrizioni sopra descritte saranno integrate dal Titolare quando necessario.

_____ / ____ / ____

Firma

**Il Titolare del Trattamento
Legale rappresentante**

**L'incaricato al trattamento
per accettazione**



Allegato B

Modulo di Autocertificazione individuale COVID-19 Obbligatorio per i minori di anni 12

(da consegnare al Responsabile del Protocollo Covid della Federazione quando si accede all'impianto)

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il ___/___/___ e-mail _____

Residente a _____ in Via _____

Società di tesseramento _____

ATTESTA

- di non aver avuto diagnosi accertata di malattia Covid-19;
- di aver contratto il COVID-19 ed essere in possesso del certificato di avvenuta guarigione;
- (per tutti gli atleti) di essere in possesso del regolare certificato di idoneità agonistica in corso di validità;
- (solo per gli atleti che hanno avuto COVID) di aver seguito il protocollo COVID+ della FMSI per la ripresa delle attività sportive (*return to play*);
- di non avere in atto e non avere avuto, negli ultimi 14 giorni, sintomi riferibili alla malattia Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 37,5, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia e contatti a rischio con persone affette da Covid-19 (contatto stretto);
- di non essere sottoposto a misure di isolamento o quarantena;
- di essere entrato in contatto con casi di Covid-19 per motivi professionali e non, ed aver eseguito tutte le procedure preventive previste dagli specifici protocolli sanitari.

Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesto/a sotto la mia responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all'interno della struttura SPORTIVA ed alla pratica di attività sportive agonistiche.

Data ___/___/___ Firma _____

Nota: In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da almeno uno degli esercenti la responsabilità genitoriale

Nome _____ Cognome _____

Documento di identità _____ n° _____ Rilasciato da _____

Data ___/___/___ Firma _____

Informativa privacy:

In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e che tali verranno trattati dal Titolare del trattamento limitatamente alla gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19. Tali dati non verranno diffusi e sono utili all'adempimento delle norme in materia di sicurezza. Al termine del periodo emergenziale verranno distrutti.

Data ___/___/___ Firma _____